

I.R.P.E.T.

Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Oggetto: Bilancio e controllo di gestione
Bilancio preventivo economico per l'esercizio 2021. Adozione.

CIG: np

CUP: np

IL DIRETTORE

Visto l'articolo 19, comma 3, della legge regionale 29 luglio 1996, n. 59, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento dell'IRPET, nel quale si dispone che il bilancio preventivo economico è adottato dal Direttore dell'Istituto e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente all'esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori resa in conformità con quanto previsto all'articolo 8, comma 2, della l.r. n. 59/1996 sopra citata

Dato atto che, relativamente all'esercizio 2021, non è stato possibile adottare il bilancio preventivo economico entro la scadenza stabilita dalla legge di ordinamento, stante che gli indirizzi di Regione Toscana di cui all'articolo 14 bis della citata l.r. 59/1996 sono stati definitivamente approvati dalla Giunta regionale il 21 dicembre 2020, e ciò ha impedito la corretta e completa redazione del conto economico preventivo per l'esercizio 2021, non essendo finora noto l'ammontare dei contributi per l'attuazione del programma di attività

Visto il comma 2 bis del medesimo articolo 19 della citata l.r. n. 59/1996, in cui è disposto che i contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici

Vista la delibera della Giunta regionale n. 496 del 16/04/2019, ed i relativi allegati, recante direttive agli enti dipendenti in materia di documenti obbligatori che costituiscono l'informativa di bilancio, principi contabili, modalità di redazione e criteri di valutazione, di cui all'art. 4, comma 1, della l.r. 29 dicembre 2010, n. 65 - Legge Finanziaria per l'anno 2011 - come modificata dalla l.r. 27 dicembre 2011, n. 66

Richiamato il vigente regolamento di contabilità ed amministrazione dell'IRPET, che disciplina l'ordinamento contabile dell'Istituto

Richiamato quanto stabilito dalla citata delibera della Giunta regionale n. 496/2019 ed all'articolo 11, comma 3, del regolamento di contabilità ed amministrazione, riguardo l'obbligo di deliberare in

pareggio il conto economico preventivo

Vista la delibera della Giunta regionale n. 1590 del 21/12/2020, recante gli indirizzi definitivi ad IRPET di cui all'articolo 14 bis della l.r. 59/1996 e preso atto di quanto disposto dal medesimo provvedimento riguardo l'ammontare dei contributi di Regione Toscana per l'attuazione del programma di attività dell'IRPET per l'anno 2021

Visto il documento contenente il bilancio preventivo economico per l'esercizio 2021, allegato al presente atto quale sua parte integrante ed essenziale

Rilevata la propria competenza all'adozione del presente atto, ai sensi di quanto stabilito all'articolo 9 bis, comma 2, lettera c), della l.r. n. 59/1996, e sue successive modifiche ed integrazioni

DETERMINA

1. di adottare il bilancio preventivo economico dell'IRPET per l'esercizio 2021, nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante ed essenziale di questo, che si compone:

- del Conto economico preventivo 2021
- della Proiezione del Conto economico preventivo per il triennio 2021-2023
- del Piano degli investimenti per il triennio 2021 - 2023
- della Relazione del Direttore, quale organo di amministrazione, al bilancio preventivo economico per l'esercizio 2021;

2. di trasmettere alla Giunta regionale la presente determinazione ed il documento ad essa allegato quale parte integrante ed essenziale, unitamente alla relazione che sarà resa dal Collegio dei revisori dei conti sul documento di bilancio preventivo adottato con il presente atto, nonché al programma di attività per l'anno 2021 ed al programma pluriennale di attività per il triennio 2021-2023, approvati dal Comitato di indirizzo e controllo con deliberazione n. 3 del 25/11/2020, in conformità con quanto stabilito all'articolo 19, commi 3 e 3 quater, della l.r. n. 59/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni.